



Comune di Fosdinovo

Provincia di Massa Carrara

PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

(approvato con deliberazione C.C. n.35/2008)

Art.1

(oggetto e finalità)

1. Il presente atto concerne la programmazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti esclusivi e non esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica nel Comune di Fosdinovo.
2. La programmazione si propone di incrementare la diffusione della stampa attraverso una razionale espansione della rete di vendita. In particolare, intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica;
 - evitare riflessi negativi sull'occupazione del settore;
 - incrementare la distribuzione nelle zone carenti del servizio, con particolare attenzione alle frazioni montane;
 - qualificare, sviluppare e migliorare la funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al cittadino consumatore;
 - favorire la commercializzazione di quotidiani e periodici in abbinamento con altre attività commerciali e di servizi, anche al fine di un più facile accesso degli utenti ai punti di vendita;
 - coordinare la previsione di cui ai presenti criteri con gli strumenti della programmazione urbanistica.

Art.2

(validità della programmazione)

1. La validità della programmazione è fissata in tre anni a decorrere dalla data data di esecutività della deliberazione consiliare con la quale viene approvata.
2. alla scadenza del termine la programmazione mantiene la propria validità fino alla predisposizione di nuovi criteri.

Art.3

(definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si intendono:
 - a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) abrogato

dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;

b) per punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 4

(zonizzazione del territorio comunale)

1. Ai fini del presente piano, il territorio comunale viene così suddiviso:

Zona 1 - Territorio comunale (esclusa Caniparola)

Zona 2 - Caniparola

Art. 5

(requisiti oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività)

1. L'attività di vendita della stampa quotidiana e/o periodica, deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

2. Per l'attività esercitata in chioschi-edicola od altre simili strutture posizionate su suolo pubblico, l'esercizio dell'attività è altresì subordinato alla titolarità della concessione dell'area sulla quale è collocata la struttura, che deve essere realizzata e dichiarata agibile, ai sensi della vigente disciplina urbanistico-edilizia, prima dell'utilizzo. Per dette strutture, la concessione dell'area pubblica, quella edilizia e l'autorizzazione di esercizio, sono rilasciate contemporaneamente.

Art. 6

(Requisiti per l'esercizio di punti vendita esclusivi)

1. Nel periodo di validità del presente atto non è previsto l'avvio di alcun punto vendita esclusivo.

Art.7

(Requisiti per l'esercizio di punti vendita non esclusivi)

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita in un punto non esclusivo, oltre al requisito di cui all'art.5, occorre dimostrare di essere titolare di almeno uno degli esercizi seguenti e che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

a) rivendita di generi di monopolio;

b) impianto di distribuzione di carburanti, con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1000;

c) media struttura di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700.

d) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

2. Qualora in una frazione del territorio comunale non esistano punti vendita, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti dal comma 1.

Art.8

(criteri per il rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di un punto non esclusivo viene rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 nonché dei seguenti requisiti e condizioni:

a) rivendite di generi di monopolio e pubblici esercizi:

verifica della sussistenza delle seguenti due condizioni:

1) l'esercizio deve disporre di una superficie di almeno 4 (quattro) metri quadrati, da riservare alla vendita di quotidiani e periodici.

b) rivendite di carburanti

verifica delle seguenti due condizioni:

1) la superficie dell'impianto, nella attuale struttura, quale risulta dall'autorizzazione/concessione edilizia, deve misurare almeno 1.000 metri quadrati;

2) la superficie riservata alla vendita di quotidiani e periodici non deve essere inferiore a 4 (quattro) metri quadrati.

c) medie e grandi strutture dei vendita:

1) l'autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercizio, nel quale deve essere localizzato il punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, abbia una superficie di vendita di almeno 700 metri quadrati.

d) esercizi a prevalente specializzazione di vendita:

nessun limite o parametro viene determinato per gli esercizi prevalentemente specializzati, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per la vendita, negli stessi, di riviste di identica specializzazione.

Art. 9

(attività libere)

1. Non è soggetta ad autorizzazione:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della L.R. n.28/2005;

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune.

3. Nelle strutture di cui al comma 1, lettera g), l'accesso alle stesse non deve essere consentito a chiunque, indistintamente, ma deve essere, invece, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia permesso esclusivamente a soggetti determinati ed individuabili~ Detta condizione si realizza nei casi in cui esista una forma di contratto e/o registrazione all'ingresso, come avviene in ospedali, case di cura, di riposo e simili, e nei casi in cui l'accesso ad una struttura è soggetto al pagamento di un titolo di ingresso od al possesso di altro titolo legittimante.

Art.10

(consultazione delle categorie)

1. Per ogni modifica da introdurre nel presente piano saranno interpellate le associazioni ed organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello comunale - ove queste difettino, quelle a livello provinciale o regionale.

Art.11

(autorizzazione d'esercizio)

1. L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 della L.R. n.28/2005 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 12

(attività soggette a comunicazione)

1. Sono soggette alla sola comunicazione di cui all'art. 19 della legge 241/90:

-Il trasferimento, nell'ambito della stessa zona, degli esercizi esistenti;

-l'ampliamento delle superfici di vendita fino ai limiti degli esercizi di vicinato di cui alla L.R. n.28/2005.

Art. 13

(ampliamento e riduzione di superficie di vendita)

1. L'ampliamento e la riduzione della superficie di vendita dell'esercizio devono essere comunicati al Comune ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90. Nella comunicazione devono essere dichiarati:

-la superficie precedentemente autorizzata;

-la nuova superficie;

-gli estremi degli atti con i quali è stata autorizzata, sotto il profilo edilizio, la riduzione o l'ampliamento della superficie e l'agibilità della nuova superficie sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene.

Art. 14

(trasferimento di sede in ambito di una stessa zona, degli esercizi esistenti)

1. Il trasferimento di sede degli esercizi abilitati alla vendita della stampa quotidiana e periodica, quando avviene nell'ambito della stessa zona, è soggetto a comunicazione di cui all'art. 19 della legge 241/90, nella quale dovrà essere precisato:
 - l'ubicazione del nuovo esercizio;
 - la relativa superficie di vendita ed espositiva;
 - il titolo di disponibilità del fondo e, inoltre, di aver rispettato i vigenti regolamenti di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, urbanistico-edilizio e sulla destinazione d'uso degli immobili.
2. Il trasferimento di cui al comma 1, quando riguarda gli esercizi non esclusivi, deve essere fatto contemporaneamente al trasferimento dell'attività alla quale funzionalmente e strutturalmente detti esercizi ineriscono.
3. Il trasferimento di sede di punti di vendita non esclusivi è disciplinato dalla normativa relativa all'attività principale alla quale funzionalmente ineriscono.

Art. 15

(trasferimento in altra zona di piano)

1. Il trasferimento degli esercizi, da una zona ad un'altra del piano, è considerato, a tutti gli effetti, un nuovo rilascio.

Art. 16

(subingresso in attività esistenti)

1. Per trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio per la vendita di stampa quotidiana o periodica si deve intendere, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri che l'assumono in proprio o il trasferimento della proprietà dell'esercizio.
2. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, di un esercizio di vendita, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
3. Al trasferimento per subingresso si applicano le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17

(parità di trattamento nella vendita)

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi devono assicurare parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti di vendita non esclusivi devono assicurare parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art. 18
(modalità di vendita)

1. Salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 25, la vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 528 e 725 Cod.Pen. e della legge 355/75, è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art 19
(orari - turni ferie)

1. I punti di vendita non esclusivi osservano l'orario dell'attività alla quale sono abbinati, strutturalmente e funzionalmente.
2. Allo scopo di assicurare una equa e razionale fruizione di un periodo di ferie annuali ad ogni esercente l'attività di vendita di quotidiani e periodici, ogni interessato, anche attraverso le proprie rappresentanze di categoria, può proporre al Comune dei progetti-programma di chiusura per ferie degli esercizi, anche articolati per zona od area geografica comunale. Detti progetti-programma vanno presentati al Comune entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello al quale si riferiscono.
3. Il Comune, qualora accerti che, a causa della mancanza di una programmata chiusura per ferie degli esercizi, venga a difettare anche in alcune zone del territorio comunale, una ordinata e razionale diffusione della stampa, può stabilire un programma di apertura che ogni esercente è obbligato a rispettare.

Art.20
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto si applicano la L.R. n.28/2005 come modificata dalla L.R. n.34/2007 e le altre norme di settore.